

AGEVOLAZIONI PROGETTO INDUSTRIALE EUROPEO SULLA MICROELETTRONICA – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ENTRO L'11 SETTEMBRE 2020

scritto da Marcella Villano | Agosto 26, 2020

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha **aperto alle aziende un invito a manifestare interesse per la partecipazione al secondo Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI) sulla microelettronica**, condiviso dalla Presidenza tedesca di turno della Ue con gli Stati membri. L'obiettivo è aumentare la sicurezza e la sostenibilità della componentistica microelettronica in Europa, favorendo l'integrazione e la produzione di soluzioni a supporto dell'industria europea attraverso nuove tecnologie 5G e 6G, nuovi algoritmi di sicurezza dei sistemi di telecomunicazione e nuove attrezzature e processi di alta qualità da produrre in Europa.

Il presente invito a manifestare interesse non è accompagnato da alcun sostegno finanziario: **il progetto proposto dall'impresa potrà essere finanziato dalle autorità italiane solo se entrerà a far parte di un IPCEI nell'ambito di questa iniziativa**, e – in ogni caso – ove considerato di rilevante interesse nazionale. L'aiuto potrebbe in tal caso raggiungere il 100% dei costi ammissibili (i costi ammissibili sono quelli elencati nell'allegato alla comunicazione della Commissione sui criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo – GUCE del 20.6.2014, C 188/4) entro i limiti del funding gap.

Le condizioni di partecipazione all'IPCEI sono le seguenti:

- **L'azienda deve far parte della Catena strategica di valore (CSV) – microelettronica** (dalle materie prime necessarie per la fabbricazione del prodotto al riciclaggio dello stesso) per una produzione industriale innovativa e rispettosa dell'ambiente in Europa. Deve proporre un progetto d'investimento in Italia; in particolare, il progetto riguarderà congiuntamente la R&S e la prima fase di sviluppo industriale di nuove tecnologie sviluppate nell'ambito dell'IPCEI; il primo sviluppo industriale si riferisce alla transizione da impianti pilota a impianti su larga scala o alle prime attrezzature e impianti del loro genere che coprono le fasi successive alla linea pilota, compresa la fase sperimentale, ma le fasi di produzione di massa e le attività commerciali non sono ammissibili;
- Il progetto deve presentare forti innovazioni rispetto allo stato dell'arte mondiale nel settore;
- L'azienda deve fare parte di una partnership dinamica;
- L'impresa deve impegnarsi a diffondere le nuove conoscenze acquisite nell'ambito dell'opera finanziata al di là dei suoi clienti e fornitori; l'IPCEI deve consentire un'ampia diffusione delle conoscenze acquisite, protette o meno da un titolo o da un diritto di proprietà intellettuale. La diffusione avverrà anche al di fuori dei partner del progetto in tutta l'Unione europea. I meccanismi di diffusione delle conoscenze devono essere dettagliati. I risultati protetti da titoli o diritti di proprietà intellettuale saranno diffusi a condizioni di mercato eque, ragionevoli e non discriminatorie;
- Le società di nuova costituzione sono potenzialmente ammissibili, nel qual caso la domanda deve essere presentata dai futuri azionisti;
- L'impresa non deve essere oggetto di un'ingiunzione di recupero di aiuti di Stato giudicati illegittimi e

incompatibili nell'ambito di una decisione della Commissione europea;

- L'impresa non deve essere in difficoltà secondo la definizione degli orientamenti della Commissione europea sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ((2014/C 249/01) articolo 2, paragrafo 2, punto 2);
- Il progetto tecnico dell'impresa deve essere cofinanziato dall'impresa beneficiaria e può anche essere cofinanziato con fondi europei.

Le imprese che intendono manifestare il proprio interesse, dovranno presentare via PEC all'indirizzo dgpiipmi.div05@pec.mise.gov.it, entro il **giorno 11 settembre 2020** il documento allegato "scheda di presentazione del progetto" sommariamente compilato (almeno i paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6.1 e 7.1), indicando **l'ubicazione dell'investimento previsto, le caratteristiche principali del progetto, i costi ammissibili, la data di inizio e di fine del progetto.**

[scheda_progetto_ipcei](#)

**EMERGENZA
COVID-19/AGEVOLAZIONI:
CREDITO D'IMPOSTA
SANIFICAZIONE E ACQUISTO
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE.**

RICHIESTA ENTRO IL 7 SETTEMBRE 2020 E CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE SU CERTIFICAZIONE ATTIVITÀ DI SANIFICAZIONE E PULIZIA IMPIANTI CONDIZIONAMENTO

scritto da Marcella Villano | Agosto 26, 2020

Ricordiamo che il **prossimo 7 settembre** scade il termine per l'invio della **comunicazione** relativa alla **richiesta del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione**, introdotto dall'art 125 del DL Rilancio.

Evidenziamo, inoltre, che l'Agenzia delle Entrate, con la circolare 25/E dello scorso 20 agosto, ha **fornito ulteriori chiarimenti in merito agli aspetti della certificazione delle attività di sanificazione e alla pulizia degli impianti di condizionamento.**

Con riguardo alla certificazione, **l'Agenzia chiarisce che sarà cura degli operatori professionisti della sanificazione** (o delle imprese che svolgono in proprio la predetta attività di sanificazione) **predisporre una certificazione, che attesti** che le attività poste in essere siano coerenti con quanto indicato nel protocollo di regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del Covid-19 e, perciò, **finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus** che ha determinato

l'emergenza epidemiologica.

Per quanto concerne gli impianti di condizionamento, l'Agenzia chiarisce che, ai fini della fruizione del credito d'imposta, rilevano **le spese di pulizia degli impianti di condizionamento, diverse da quelle sostenute per le ordinarie prassi di manutenzione** degli impianti e dei relativi filtri (ad esempio pulizia/sostituzione stagionale come sopra citata), **finalizzate ad aumentare «la capacità filtrante del ricircolo»** attraverso, ad esempio, la sostituzione dei **«filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate»**, mantenendo livelli di filtrazione/rimozione adeguati.

Di seguito ricordiamo le caratteristiche principali dell'agevolazione, di cui abbiamo dato notizia con nostra news dello scorso 15 luglio.

La misura prevede un **credito d'imposta a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni**, degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, **per le spese, sostenute nel 2020, per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.**

Il credito spetta in misura **pari al 60% delle spese sostenute, fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario**, nel limite complessivo di 200 milioni di euro stanziati per

l'anno in corso.

In particolare, **sono ammissibili le spese sostenute** per:

1. a) **la sanificazione degli ambienti** nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
2. b) **l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari**, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
3. c) **l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti**;
4. d) **l'acquisto di dispositivi di sicurezza** diversi da quelli di cui alla lettera b), quali **termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti**, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
5. e) **l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi**, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento delle spese ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del DLGS n. 241/1997 e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Non si applicano i vincoli previsti per la fruizione dei crediti d'imposta.

Per la fruizione, i soggetti aventi i requisiti, inviano – utilizzando i modelli pubblicati dall’Agenzia delle Entrate, apposita **comunicazione**, nella quale indicano l’ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione, e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

A seguito della presentazione della comunicazione, l’Agenzia rilascia – al massimo entro 5 giorni – una ricevuta che ne attesta la presa in carico, oppure lo scarto con l’indicazione delle relative motivazioni.

Come sopra ricordato, la **comunicazione** relativa alla **richiesta** del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (art. 125) può essere inviata dal 20 luglio al 7 settembre 2020.

Al link

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-10-luglio-2020> sono disponibili tutti gli atti per fruire dell’agevolazione.

[Circolare n. 25 0_20_08_2020](#)

EMERGENZA

COVID-19/DL

RILANCIO – CIRCOLARE N. 25/E AGENZIA DELLE ENTRATE “MULTIQUESITO”. CHIARIMENTI APPLICATIVI

scritto da Marcella Villano | Agosto 26, 2020

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 25/E del 20 agosto u.s., ha fornito ulteriori chiarimenti sulle principali misure del DL Rilancio, in risposta ai quesiti presentati dalle associazioni di categoria, da operatori e altri contribuenti sulle norme contenute nel provvedimento, convertito in legge con modifiche.

I temi affrontati dalla circolare riguardano le disposizioni in materia di Irap, il contributo a fondo perduto, le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, la cumulabilità della sospensione dei termini processuali e la sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione.

Il documento di prassi dell'Agenzia interviene anche in tema di sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni e sulla sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione, liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta. Chiarimenti, infine, anche sulla proroga dei termini per favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali.

[Circolare n. 25_20_08_2020](#)

EMERGENZA COVID-19/DL AGOSTO: PROROGA AL 15 OTTOBRE 2020 SOSPENSIONE VERSAMENTI ENTRATE TRIBUTARIE E NON TRIBUTARIE DERIVANTI DA CARTELLE DI PAGAMENTO, AVVISI DI ADDEBITO E AVVISI DI ACCERTAMENTO.

scritto da Marcella Villano | Agosto 26, 2020

Il DL 104/2020, cd DL Agosto, estende l'arco temporale degli interventi agevolativi adottati in materia di riscossione coattiva dal Decreto "Cura Italia" (DL n. 18/2020) e dal successivo Decreto Rilancio (DL n. 34/2020).

In particolare, viene differita al **15 ottobre 2020** (il termine originario era il 31 agosto) la **sospensione dei termini di versamento** delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di debito e avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, dei piani di dilazione, nonché la sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi aventi a oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario e altre indennità relative al rapporto di lavoro prevista dall'art. 152 del DL Rilancio.

Non è stata, invece, prorogata la sospensione delle verifiche

delle inadempienze fiscali per i pagamenti verso i fornitori della PA ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prevista fino al 31 agosto dall'art. 153 del DL Rilancio.

EMERGENZA COVID-19/DL AGOSTO: CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONE ESTESO ANCHE AL MESE DI GIUGNO (E AL MESE DI LUGLIO PER STRUTTURE RICETTIVE CON ATTIVITÀ STAGIONALE).

scritto da Marcella Villano | Agosto 26, 2020

In riferimento alla nostra news dello scorso 8 giugno, relativa all'introduzione di un nuovo credito d'imposta (la cui misura varia dal 10% al 60%) sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo (art. 28 del DL 34/2020 cd DL Rilancio), ricordiamo che il DL 104/2020 cd. DL Agosto, ha prorogato di un mese la spettanza dell'agevolazione, che pertanto:

- è ora commisurata all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e **giugno**;
- per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale spetta con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e **luglio**.

Possono, inoltre, beneficiare del credito d'imposta, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, oltre che alle strutture alberghiere, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator, anche alle **strutture termali**.

SCARICA LA SELEZIONE ARTICOLI COMPLETA

scritto da Annamaria Laurenzano | Agosto 26, 2020



Container Terminal, mega gru per performance veloci

scritto da Annamaria Laurenzano | Agosto 26, 2020

[articolo_26_08_2020_2](#)

Mare inquinato, tuffi vietati

a Minori

scritto da Annamaria Laurenzano | Agosto 26, 2020

Abusi edilizi, salvo il litorale

scritto da Annamaria Laurenzano | Agosto 26, 2020

[articolo_26_08_2020_5](#)

Covid, ora la Campania è la seconda regione per numero di contagi

scritto da Annamaria Laurenzano | Agosto 26, 2020

[articolo_26_08_2020_6](#)